



CITTÀ di MILAZZO

4° Settore "Ambiente e Territorio"
3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico"

98057 MILAZZO (PROV. MESSINA)
Via F.SCO CRISPI 10, PIANO TERZO
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839
CENTRALINO 090/9231111
FAX 090/9231300

Prot. 20973

li, 11.03.2021

OGGETTO: Autorizzazione per l'acquisto e l'impiego di gas tossici - Ammoniaca anidra (NH_3), ai sensi del R.D. n. 147 del 09.01.1927.

Alla **Raffineria di Milazzo S.C.p.A.**
C.da Mangiavacca - 98057 - MILAZZO
Pec: raffineriadimilazzo@legalmail.it

e, p.c.

Al

Sindaco
SEDE

Premesso che con istanza del 08.02.2021 prot. n. 03/PERS/RESEG, acquisita al protocollo generale il 09.02.2020 al n. 11363, codesta Società ha inoltrato, ai sensi degli artt. 55, 56 e 62 del R.D. n. 147 del 09.01.1927, domanda di autorizzazione per l'acquisto e l'impiego di 40.000 kg di Ammoniaca anidra (NH_3);

Considerato che a corredo di detta istanza è allegata la seguente documentazione prodotta dalla YARA ITALIA S.p.A. via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano:

- Scheda dati di sicurezza (Ammoniaca anidra) composta da n. 38 pagine articolate in 16 sezioni e n. 4 allegati alla Scheda di dati di sicurezza estesa (Esds) - Scenario di esposizione;

Preso atto delle argomentazioni contenute nella suddetta richiesta, in ordine alle modalità di svolgimento della procedura, dalle quali si evince che:

- la fornitura di Ammoniaca anidra, oggetto della richiesta di autorizzazione, scaturisce da necessità impiantistiche connesse al riavviamento dell'impianto HDC nello stabilimento industriale, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e la conseguente sostituzione del catalizzatore nei reattori dell'impianto;
- la suddetta operazione si rende necessaria per esigenze di processo in quanto il nuovo catalizzatore necessita di essere "passivato" per adeguare le sue prestazioni a quanto richiesto dal ciclo produttivo;
- il quantitativo di gas tossico necessario per la procedura di cui sopra è pari a Kg. 40.000 e sarà fornito allo stato liquido a mezzo di due autocisterne che sosterranno temporaneamente in prossimità dell'impianto e da cui, tramite adeguate tubazioni, sarà introdotto nell'impianto stesso;
- le operazioni di collegamento e travaso avranno una durata di circa 36 ore e saranno condotte da personale specializzato e patentato all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossico;
- i mezzi, gli indumenti e i D.I.P. saranno conformi e del tipo prescritti dalle schede di sicurezza del prodotto impiegato;
- i sistemi di contenimento ed abbattimento sono individuati nella scheda di sicurezza;

- gli impianti antincendio fissi e mobili presenti in impianto sono idonei anche alla protezione specifica per il caso in oggetto;

Viste le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza ed in particolare modo quelle relative alle sezioni 6-12-13-14-15-16, rispettivamente riferiti alle misure in caso di rilascio accidentale, alle informazioni ecologiche, alle considerazioni sullo smaltimento, alle informazioni sul trasporto, alle informazioni sulla normativa ed altre informazioni;

Visto il parere favorevole dell'ASP di Messina - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. 21946/21 del 15.02.2020, trasmesso dalla Raffineria di Milazzo S.C.p.A. a mezzo Pec il 03.03.2021, registrato al protocollo generale al n. 17864, all'acquisto fermo restando le prescrizioni contenute nel *Verbale della commissione tecnica permanente ex art. 24 R.D. n. 147/1927 riunitasi in data 07.03.2016*. E precisamente:

- come **prescritto** dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina:
 - gli operatori presenti nell'area delle operazioni, in numero di almeno 2, saranno dotati di rilevatori dedicati portatili di ammoniaca (NH_3);
 - l'area delle operazioni sarà presidiata sia dal personale della raffineria sia da quello della ditta incaricata del service, in modo tale che sia possibile un tempestivo allarme e l'immediato sezionamento dei circuiti e il successivo allontanamento dell'autobotte in caso di rilascio;
 - il personale interno di raffineria sia a conoscenza dell'I.O. (Istruzione Operativa) RAM-90053_IOP01 rev. 01 del 21.07.2017 e la stessa sia formalmente notificata agli operatori della ditta incaricata del service;
 - i D.P.I. indicati nella scheda di sicurezza, saranno messi a disposizione del personale impiegato dai rispettivi responsabili;
 - sarà assicurato il collegamento di equipotenzialità tra l'autobotte e la linea di piping.
- come **richiesto**, dalla Questura di Messina (Commissariato di Milazzo):
 - la Raffineria utilizzi un fornitore/trasportatore del gas tossico autorizzato al trasporto ed alla fornitura, dalla vigente normativa in materia;
- come **richiesto**, dall'ARPA, che:
 - sia monitorato il contenuto di ammoniaca nelle acque di scarico dei separatori dell'impianto, limitatamente al periodo di effettuazione delle operazioni in argomento. Comunque dette acque siano inviate all'impianto di trattamento acque acide (SWS);
 - ultimate le operazioni, il sistema di iniezione sia scollegato previo flussaggio dello stesso a blow down con azoto.

Vista la precedente autorizzazione rilasciata con nota prot. n. 12995 del 24.02.2020 per cui non si è effettuato l'acquisto e l'utilizzo di ammoniaca anidra, in quanto le attività manutentive sono state a suo tempo rinviate.

Viste le informazioni assunte, con l'autorizzazione rilasciata con nota prot. n. 40552 del 13.07.2018, in merito alla procedura in questione e alla destinazione del gas non utilizzato nel ciclo produttivo una volta completato il processo operativo, dal quale si desume che:

- le operazioni connesse all'utilizzo dell'ammoniaca anidra avverranno a ciclo chiuso;
- le quantità di ammoniaca non utilizzate nel ciclo produttivo, ed ancora giacenti nelle cisterne del fornitore, saranno ritirate dallo stesso fornitore al completamento delle operazioni e che pertanto nessun quantitativo della sostanza rimarrà in deposito presso l'impianto di raffinazione;
- il ciclo produttivo si svolge senza produzione di alcun tipo di rifiuto;
- è esclusa qualsiasi interazione con l'aria, con l'acqua di falda o di scarico in uscita dall'impianto;

Vista la nota prot. n. 08/PERS/RESEG del 30.01.2020, acquisita al protocollo generale il 04.02.2020 al n. 7806, con la quale la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. trasmette la relazione comprovante:

- l'ordine di acquisto del gas tossico;
- il documento di trasporto del gas;
- la documentazione relativa alle quantità di gas non utilizzato;
- l'attestazione di regolare esecuzione del processo industriale, relative all'autorizzazione rilasciata con nota prot. n. 40552 del 13.07.2018.

Visto l'art. 55 del R.D. 147/1927 – Consegna e vendita di gas tossici che recita:

I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità: - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli; - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione;

Visto l'art. 56 del R.D. 147/1927 – Certificato per l'acquisto di gas tossici che recita:

Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne.

Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; né può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 62 del R.D. 147/1927 – Deroghe a favore degli stabilimenti industriali che recita:

L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero dell'interno, sentito quello dell'economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.

Considerato tuttavia che l'impiego dell'Ammoniaca anidra nel presente caso è funzionale alla ottimizzazione della parte tecnica dell'impianto e che pertanto non trovano applicazione i presupposti di deroga di cui all'art. 62;

Per quanto sopra premesso

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, 56 e 62 del R.D. n. 147 del 09.01.1927, la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con sede legale in Milazzo c.da Mangiavacca, all'acquisto, per esigenze connesse allo svolgimento dei processi industriali, di Ammoniaca anidra nella misura di Kg. 40.000, alle seguenti prescrizioni e richieste:

1. gli operatori presenti nell'area delle operazioni, in numero di almeno 2, saranno dotati di rilevatori dedicati portatili di ammoniaca (NH₃);
2. l'area delle operazioni sarà presidiata sia dal personale della raffineria sia da

- quello della ditta incaricata del service, in modo tale che sia possibile un tempestivo allarme e l'immediato sezionamento dei circuiti e il successivo allontanamento dell'autobotte in caso di rilascio;
3. il personale interno di raffineria sia a conoscenza dell'I.O. (Istruzione Operativa) RAM-90053_IOP01 rev. 01 del 21.07.2017 e la stessa sia formalmente notificata agli operatori della ditta incaricata del service;
 4. i D.P.I. indicati nella scheda di sicurezza, saranno messi a disposizione del personale impiegato dai rispettivi responsabili;
 5. sarà assicurato il collegamento di equipotenzialità tra l'autobotte e la linea di piping.
 6. la Raffineria utilizzi un fornitore/trasportatore del gas tossico autorizzato al trasporto ed alla fornitura, dalla vigente normativa in materia;
 7. sia monitorato il contenuto di ammoniaca nelle acque di scarico dei separatori dell'impianto, limitatamente al periodo di effettuazione delle operazioni in argomento. Comunque dette acque siano inviate all'impianto di trattamento acque acide (SWS);
 8. ultimate le operazioni, il sistema di iniezione sia scollegato previo flussaggio dello stesso a blow down con azoto.

FA CARICO

alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A., nella persona dell'ing. Luca AMORUSO, nella qualità di Direttore Generale pro tempore del citato impianto o ad altra persona dallo stesso esplicitamente delegata, di rendere a questo Ufficio, al termine della fase processuale, specifica relazione comprovante:

- la procedura di acquisto del gas tossico oggetto della presente autorizzazione (richiesta di fornitura);
- documentazione di trasporto;
- eventuale documentazione relativa alle quantità di gas eventualmente non impiegata e restituita al fornitore;
- attestazione di regolare esecuzione del processo industriale.

La presente non assorbe altre autorizzazioni, nulla-osta, pareri, espressamente previsti da specifiche norme di Legge, di cui la Società dovrà tempestivamente munirsi.

Il Dirigente
Dott.ssa Andreina Mazzù

Il Funzionario Direttivo Tecnico

arch. Natale Otera

